

**N. 02798/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 04737/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4737 del 2013, proposto da:

Nacer Khenifar, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

***contro***

- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore,  
- Questura di Bari, in persona del Questore pro-tempore,  
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per la riforma***

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 2020/2012, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2013 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l'avvocato Sangiovanni e l'avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto che appare fondato il primo motivo di appello con riguardo alla avvenuta tempestiva proposizione del ricorso in primo grado e ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare vada accolta ai fini di un riesame della situazione dello straniero da parte della Questura, alla luce dei fatti sopravvenuti, ai sensi dell'art. 5, comma 5, T.U. leggi sull'immigrazione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4737/2013) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2013 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)